

I punti cardine del Dpcm che contiene nuove disposizioni su trasparenza ed efficacia

5 per mille, stop alle domande Chi ha i requisiti non deve inviare istanza di ammissione

Più trasparenza e semplificazioni per gli enti beneficiari del 5 per mille. Enti del volontariato e associazioni sportive dilettantistiche sono esonerate dall'invio annuale della domanda di ammissione al contributo, purché siano in possesso dei requisiti e non siano intervenute variazioni.

Novità anche sul fronte delle amministrazioni che effettuano l'erogazione (Entrate e ministeri): dovranno pubblicare sul proprio sito gli elenchi dei soggetti ai quali è stato assegnato il 5 per mille, con data e importo. Questi enti dovranno inoltre pubblicare i rendiconti e le relazioni illustrative trasmessi dai beneficiari entro un mese dalla loro ricezione.

Da quanto si legge nel decreto del presidente del consiglio dei ministri del 7 luglio 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9/8/2016, per l'accesso all'elenco dei beneficiari non sarà pertanto più necessario presentare ogni anno la dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 30 giugno, ma dovrà essere presentata solo se si modificheranno i requisiti o le caratteristiche dell'ente richiedente, fermi restando i requisiti di ammissione al riparto del 5 per mille. In altre parole, gli enti regolarmente iscritti nel 2016, se mantengono i requisiti, non dovranno più spedire la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva per gli esercizi successivi.

Domanda annuale. Il decreto stabilisce che l'iscrizione al riparto del 5 per mille e la dichiarazione sostitutiva sulla persistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo restano validi anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione. A partire dal 2017 gli enti verranno inseriti in un apposito elenco, integrato, aggiornato e pubblicato sul sito dell' Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ciascun anno. In caso di errori o integrazioni, potranno essere effettuate le relative segnalazioni entro il 20 maggio, dal legale rappresentante alla direzione delle Entrate competente per territorio. Tuttavia, nel caso in cui il rappresentante legale dovesse cambiare, la dichiarazione sostitutiva già presentata perderà valore, e il nuovo rappresentante dovrà sottoscriverne un'altra, indicando la data della sua nomina e quella dell'iscrizione dell'ente, pena la decadenza di quest'ultimo. Quindi occorre tenere presente quest'obbligo, per non essere depennati dal contributo. Nel caso in cui dovessero venire meno i requisiti, il rappresentante legale dovrà trasmettere all'amministrazione la revoca dell'iscrizione. Trasparenza. Il provvedimento governativo precisa le caratteristiche del documento di rendicontazione,

10 Lunedì 5 settembre 2016 **FISCO** ItaliaOggi17

I punti cardine del Dpcm che contiene nuove disposizioni su trasparenza ed efficacia

5 per mille, stop alle domande

Chi ha i requisiti non deve inviare istanza di ammissione

Figlio di papà
DI BRUNO PALANCA

Le nuove regole

Non è più necessaria la domanda annuale

Comunicazione errori o variazioni

Variazione del rappresentante legale

Efficacia

Domanda annuale. Il decreto stabilisce che l'iscrizione al riparto del 5 per mille e la dichiarazione sostitutiva sulla persistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo restano validi anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione. A partire dal 2017 gli enti verranno inseriti in un apposito elenco, integrato, aggiornato e pubblicato sul sito dell' Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ciascun anno. In caso di errori o integrazioni, potranno essere effettuate le relative segnalazioni entro il 20 maggio, dal legale rappresentante alla direzione delle Entrate competente per territorio. Tuttavia, nel caso in cui il rappresentante legale dovesse cambiare, la dichiarazione sostitutiva già presentata perderà valore, e il nuovo rappresentante dovrà sottoscriverne un'altra, indicando la data della sua nomina e quella dell'iscrizione dell'ente, pena la decadenza di quest'ultimo. Quindi occorre tenere presente quest'obbligo, per non essere depennati dal contributo. Nel caso in cui dovessero venire meno i requisiti, il rappresentante legale dovrà trasmettere all'amministrazione la revoca dell'iscrizione.

Trasparenza. Il provvedimento governativo precisa le caratteristiche del documento di rendicontazione, che entro un mese dalla ricezione del rendiconto gli enti devono redigere sul modulo della relazione illustrativa. Il rendiconto deve includere, oltre ai dati del beneficiario e del rappresentante legale e l'anno di ricezione, la data di ricevimento, l'importo e la spesa sostenuta, connessa con le attività di soci e soci, dettagliate per singola voce. Il documento deve inoltre contenere, in evidenza, per ogni voce di spesa, la corrispondenza alla finalità istituzionale e gli eventuali accreditamenti diretti ai progetti pluriennali. Su, a seguito di controlli, il accertamento fiscale dovrà, se necessario, essere verificato. Sono esonerati dal rendiconto le associazioni che ricevono meno di 20 mila euro.

Resta l'obbligo di redigere un apposito rendiconto annuale

Le fasi della procedura per la predisposizione degli elenchi dei beneficiari, la formulazione della scelta e la successiva assegnazione delle somme sono definite dal Dpcm del 23 aprile 2016. In particolare, si prevede la redazione di elenchi preliminari di enti beneficiari e di associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni sportive dilettantistiche sulla base delle iscrizioni pervenute in via telematica. Il ministero dell'Interno privilegia l'elenco degli enti della ricerca scientifica e dell'Università sulla base delle domande ricevute e le trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Il ministero della Salute cura la predisposizione dell'elenco degli enti della ricerca sanitaria e la sua trasmissione, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate.

Andamento annuale. I soggetti beneficiari il 5 per mille entro un anno dalla ricezione degli importi, dovranno redigere un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti. Il rendiconto deve indicare:

- a) i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione esatta, il codice fiscale, la sede legale, l'indirizzo di posta elettronica e il luogo dell'attività sociale, nonché del rappresentante legale;
- b) l'anno finanziario, l'esercizio, l'erogazione, la data di percezione e l'importo corrisposto;
- c) l'indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, in base alle spese per risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l'individuazione della loro destinazione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
- d) le altre voci di spesa rimborsate dall'ente beneficiario;
- e) l'indicazione dettagliata degli eventuali accreditamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, fermo restando l'obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.

Soggetti del volontariato. Possono presentare domanda per il beneficio del 5 per mille dell'Irpef i seguenti soggetti: le organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 204/1997; le Onlus di cui all'art. 10 del Dpcm n. 481/1997; le cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991; le organizzazioni non governative, gli organismi di cui al comma 1 dell'art. 481/1997; le associazioni di promozione sociale le cui finalità istituzionali sono riconosciute dal ministero dell'Interno, con decreto del Dpcm n. 481/1997; le associazioni di promozione sociale le cui finalità istituzionali sono riconosciute dal ministero dell'Interno, con decreto del Dpcm n. 481/1997; le associazioni di promozione sociale, di cui alla legge n. 481/1997; le associazioni di promozione sociale, di cui alla legge n. 481/1997; le associazioni di promozione sociale, di cui alla legge n. 481/1997; le associazioni di promozione sociale, di cui alla legge n. 481/1997.

cioè quello che entro un anno dalla ricezione delle somme gli enti devono redigere sul modulo delle Entrate, accompagnandolo da una relazione illustrativa. Il rendiconto deve includere, oltre ai dati del beneficiario e del rappresentante legale e l'anno di erogazione, la data di ricevimento, l'importo e le spese sostenute, comprese quelle per risorse umane e per acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci. Il documento deve inoltre mettere in evidenza, per ogni voce di spesa, la «riconducibilità alle finalità istituzionali» e gli eventuali accantonamenti diretti a progetti pluriennali. Se, a seguito di controlli, si accerteranno finalità diverse, le somme dovranno essere restituite. Sono esonerati dal rendiconto le associazioni che ricevono meno di 20 mila euro.

© Riproduzione riservata.

PAGINA A CURA DI BRUNO PAGAMICI

Resta l'obbligo di redigere un apposito rendiconto annuale

Le fasi della procedura per la predisposizione degli elenchi dei beneficiari, la formulazione della scelta e la successiva assegnazione delle somme sono definite dal Dpcm del 23 aprile 2010. In particolare, è prevista la redazione di distinti elenchi per ciascuna delle tipologie di soggetti aventi diritto: l' Agenzia delle entrate predispone l' elenco degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche sulla base delle domande ricevute e lo trasmette telematicamente all' Agenzia delle entrate; il ministero dell' istruzione dell' università e della ricerca predispone l' elenco degli enti della ricerca scientifica e dell' università sulla base delle domande ricevute e lo trasmette telematicamente all' Agenzia delle entrate; il ministero della salute cura la predisposizione dell' elenco degli enti della ricerca sanitaria e la sua trasmissione, in via telematica, all' Agenzia delle entrate.

Rendiconto annuale. I soggetti destinatari del 5 per mille, entro un anno dalla ricezione degli importi, dovranno redigere un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.

Il rendiconto deve indicare: a) i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l' indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell' attività sociale, nonché del rappresentante legale; b) l' anno finanziario cui si riferisce l' erogazione, la data di percezione e l' importo percepito; c) l' indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l' acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l' evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario; d) le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario; e) l' indicazione dettagliata degli eventuali accantonamenti di progetti pluriennali, fermo restando l' obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.

Soggetti del volontariato. Possono presentare domanda per il beneficio del 5 per mille dell' Irpef i seguenti soggetti: le organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/1991; le Onlus di cui all' art. 10 del Dlgs n. 460/1997; le cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991; le organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49/1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all' Anagrafe unica delle Onlus su istanza delle stesse; gli enti

10 Lunedì 5 settembre 2016 **FISCO** Italia Oggi 17

I punti cardine del Dpcm che contiene nuove disposizioni su trasparenza ed efficacia

5 per mille, stop alle domande

Chi ha i requisiti non deve inviare istanza di ammissione

Le nuove regole

L'iscrizione al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di percezione relativa alla persistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo, regolarmente adempite, escludono effetti, non essendo i requisiti per l'accesso al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione. Gli enti, quindi, regolarmente iscritti nel 2016, ma non avendo i requisiti, non devono più spedire le domande di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva per gli esercizi successivi.

Non è più necessaria la domanda annuale

Comunicazione errori o variazioni

Variazione del rappresentante legale

Efficacia

Domanda annuale. Il decreto stabilisce che l'iscrizione al riparto del 5 per mille o la dichiarazione sostitutiva sulla persistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo non vanno più inviate anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione. A partire dal 2017 gli enti verranno inseriti in un apposito elenco, dal quale, aggiornato e pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo di ciascun anno, eventuali errori o variazioni dovranno essere segnalati, entro il 20 maggio, dai legali rappresentanti dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'ente.

In caso di variazione del rappresentante legale, la dichiarazione sostitutiva perde efficacia e il nuovo rappresentante deve sottoscrivere l'urto, indicando la data della sua nomina e quella dell'iscrizione dell'ente al riparto del 5 per mille.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2017, con riferimento ai soggetti che risultano regolarmente iscritti nel 2016.

Il nuovo elenco in cui il rappresentante governativo previsa il caratteristico del documento di ammissione, con quale che entro un anno dalla ricezione delle somme gli enti dovranno redigere sul modulo della domanda di ammissione una relazione illustrativa. Il rendiconto deve includere, oltre ai dati del beneficiario del riparto, la data di ricezione, l'importo, l'importo a cui sono state sottratte le spese sostenute, le somme di cui sono state sottratte le spese sostenute, le somme di cui sono state sottratte le spese sostenute, le somme di cui sono state sottratte le spese sostenute.

Trasparenza. Il provvedimento governativo previsa il caratteristico del documento di ammissione, con quale che entro un anno dalla ricezione delle somme gli enti dovranno redigere sul modulo della domanda di ammissione una relazione illustrativa. Il rendiconto deve includere, oltre ai dati del beneficiario del riparto, la data di ricezione, l'importo, l'importo a cui sono state sottratte le spese sostenute, le somme di cui sono state sottratte le spese sostenute, le somme di cui sono state sottratte le spese sostenute.

Comunicazione errori o variazioni. In caso di variazione del rappresentante legale, la dichiarazione sostitutiva perde efficacia e il nuovo rappresentante deve sottoscrivere l'urto, indicando la data della sua nomina e quella dell'iscrizione dell'ente al riparto del 5 per mille.

Variazione del rappresentante legale. In caso di variazione del rappresentante legale, la dichiarazione sostitutiva perde efficacia e il nuovo rappresentante deve sottoscrivere l'urto, indicando la data della sua nomina e quella dell'iscrizione dell'ente al riparto del 5 per mille.

Efficacia. L'iscrizione al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di percezione relativa alla persistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo, regolarmente adempite, escludono effetti, non essendo i requisiti per l'accesso al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione. Gli enti, quindi, regolarmente iscritti nel 2016, ma non avendo i requisiti, non devono più spedire le domande di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva per gli esercizi successivi.

Domanda annuale. Il decreto stabilisce che l'iscrizione al riparto del 5 per mille o la dichiarazione sostitutiva sulla persistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo non vanno più inviate anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione. A partire dal 2017 gli enti verranno inseriti in un apposito elenco, dal quale, aggiornato e pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo di ciascun anno, eventuali errori o variazioni dovranno essere segnalati, entro il 20 maggio, dai legali rappresentanti dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'ente.

In caso di variazione del rappresentante legale, la dichiarazione sostitutiva perde efficacia e il nuovo rappresentante deve sottoscrivere l'urto, indicando la data della sua nomina e quella dell'iscrizione dell'ente al riparto del 5 per mille.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2017, con riferimento ai soggetti che risultano regolarmente iscritti nel 2016.

Il nuovo elenco in cui il rappresentante governativo previsa il caratteristico del documento di ammissione, con quale che entro un anno dalla ricezione delle somme gli enti dovranno redigere sul modulo della domanda di ammissione una relazione illustrativa. Il rendiconto deve includere, oltre ai dati del beneficiario del riparto, la data di ricezione, l'importo, l'importo a cui sono state sottratte le spese sostenute, le somme di cui sono state sottratte le spese sostenute, le somme di cui sono state sottratte le spese sostenute.

Trasparenza. Il provvedimento governativo previsa il caratteristico del documento di ammissione, con quale che entro un anno dalla ricezione delle somme gli enti dovranno redigere sul modulo della domanda di ammissione una relazione illustrativa. Il rendiconto deve includere, oltre ai dati del beneficiario del riparto, la data di ricezione, l'importo, l'importo a cui sono state sottratte le spese sostenute, le somme di cui sono state sottratte le spese sostenute, le somme di cui sono state sottratte le spese sostenute.

Comunicazione errori o variazioni. In caso di variazione del rappresentante legale, la dichiarazione sostitutiva perde efficacia e il nuovo rappresentante deve sottoscrivere l'urto, indicando la data della sua nomina e quella dell'iscrizione dell'ente al riparto del 5 per mille.

Variazione del rappresentante legale. In caso di variazione del rappresentante legale, la dichiarazione sostitutiva perde efficacia e il nuovo rappresentante deve sottoscrivere l'urto, indicando la data della sua nomina e quella dell'iscrizione dell'ente al riparto del 5 per mille.

Efficacia. L'iscrizione al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di percezione relativa alla persistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo, regolarmente adempite, escludono effetti, non essendo i requisiti per l'accesso al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione. Gli enti, quindi, regolarmente iscritti nel 2016, ma non avendo i requisiti, non devono più spedire le domande di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva per gli esercizi successivi.

Resta l'obbligo di redigere un apposito rendiconto annuale

Le fasi della procedura per la predisposizione degli elenchi dei beneficiari, la formulazione della scelta e la successiva assegnazione delle somme sono definite dal Dpcm del 23 aprile 2010. In particolare, è prevista la redazione di distinti elenchi per ciascuna delle tipologie di soggetti aventi diritto: l' Agenzia delle entrate predispone l' elenco degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche sulla base delle domande ricevute e lo trasmette telematicamente all' Agenzia delle entrate; il ministero dell' istruzione dell' università e della ricerca predispone l' elenco degli enti della ricerca scientifica e dell' università sulla base delle domande ricevute e lo trasmette telematicamente all' Agenzia delle entrate; il ministero della salute cura la predisposizione dell' elenco degli enti della ricerca sanitaria e la sua trasmissione, in via telematica, all' Agenzia delle entrate.

Rendiconto annuale. I soggetti destinatari del 5 per mille, entro un anno dalla ricezione degli importi, dovranno redigere un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.

Il rendiconto deve indicare: a) i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l' indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell' attività sociale, nonché del rappresentante legale; b) l' anno finanziario cui si riferisce l' erogazione, la data di percezione e l' importo percepito; c) l' indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l' acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l' evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario; d) le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario; e) l' indicazione dettagliata degli eventuali accantonamenti di progetti pluriennali, fermo restando l' obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.

Soggetti del volontariato. Possono presentare domanda per il beneficio del 5 per mille dell' Irpef i seguenti soggetti: le organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/1991; le Onlus di cui all' art. 10 del Dlgs n. 460/1997; le cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991; le organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49/1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all' Anagrafe unica delle Onlus su istanza delle stesse; gli enti

ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell' art. 10 del Dlgs n. 460/1997; le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal ministero dell' interno, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell' art. 10 del Dlgs n. 460/1997; le associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri previsti dall' art.

7, commi 1, 2, 3 e 4 di cui alla legge n. 383/2000; le associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori di cui all' art. 10, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 460/1997.

Associazioni sportive. Le associazioni sportive dilettantistiche che possono presentare domanda di iscrizione sono le associazioni riconosciute ai fini sportivi dal Coni che svolgono una rilevante attività di interesse sociale. In particolare, accedono al beneficio le associazioni sportive dilettantistiche nella cui organizzazione è presente il settore giovanile, affiliate ad una federazione sportiva nazionale o ad una disciplina associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, che svolgono prevalentemente una delle seguenti attività: - avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni; - avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni; - avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.